



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SUSTA, BERGER, FAVERO, ROMANO, SPILABOTTE e
DE POLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2015

Agevolazioni normative in materia pensionistica per gli invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. – Il diritto alla pensione rappresenta uno dei capisaldi di uno stato di diritto. Con l'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria) il Parlamento introduceva nei confronti delle donne, in via sperimentale, l'istituto ribattezzato come «opzione donna» con il quale veniva concessa la possibilità per le medesime di accedere al pensionamento anticipato al compimento dei 57 anni se lavoratrici con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente ovvero a 58 anni se con contribuzione «mista» con almeno trentacinque anni di contribuzione; il tutto tramite una decurtazione sulla pensione da valutarsi in base alle caratteristiche personali delle lavoratrici ed alla loro evoluzione retributiva. Se pertanto le politiche sociali tendevano la mano nei confronti delle lavoratrici donna, il medesimo atteggiamento non si registrava nei confronti di coloro che, per motivi diversi, si trovavano nella difficile situazione dell'invalidità civile, creando una disparità di trattamento che appare irragionevole. Ci troviamo pertanto di fronte ad un sistema pensionistico che agevola il prepensionamento per le donne senza prevedere il medesimo trattamento nei confronti di coloro che versano in situazione di accertata difficoltà fisica. I lavoratori invalidi ai fini pensionistici sono equiparati, di fatto, ai lavoratori sani. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre n. 214 (cosiddetto decreto-

legge Salva Italia), prevedendo un notevole innalzamento dell'età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori invalidi che dovranno continuare a lavorare fino a 70 anni di età nonostante la loro condizione di salute. È sbagliato prevedere nei confronti dei lavoratori, portatori di un'invalidità superiore ad una certa soglia, la normale prosecuzione dell'attività lavorativa nonostante le loro precarie condizioni di salute, considerato inoltre che, fra l'altro, dopo tanti anni di lavoro questi risentono, in misura maggiore rispetto agli altri lavoratori, dell'usura derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Si tratta di persone sofferenti che improvvisamente hanno visto allontanarsi l'età pensionabile. Contro l'evidenza dei fatti ed il buon senso persiste e si acuisce la palese disparità di trattamento nei confronti di questi lavoratori svantaggiati per i quali non è prevista la possibilità di accedere al prepensionamento.

Il presente disegno di legge si pone quindi l'obiettivo di rimediare a tale grave situazione eliminando un'evidente disparità di trattamento tra situazioni sì diverse, ma parimenti meritevoli di tutela. A tal fine il disegno di legge prevede per gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento (stimabili in una platea di 250.000 lavoratori), la possibilità di accedere al prepensionamento anticipato in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ad anni trentacinque e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti ed a 58 anni per i lavoratori autonomi, così come previsto per le donne tramite l'istituto richiamato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Opzione invalidi)

1. A decorrere dall'anno 2015 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi.

Art. 2.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il lavoratore che attesti falsamente uno stato di invalidità al fine di conseguire le agevolazioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.200 ad euro 10.000. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di pensione nei periodi per i quali sia accertata l'infrazione,

nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione qualora dipendente pubblico.

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati nè oggettivamente documentati.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.